Costituzione della Repubblica

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298

Costituzione della Repubblica Italiana
Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947

PARTE SECONDA Ordinamento della Repubblica - TITOLO TERZO Il Governo - SEZIONE SECONDA La Pubblica amministrazione

Articolo 97

Organizzazione e principi della Pubblica amministrazione

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. (1)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita` dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita` proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51].

---

(1) Il presente comma è stato premesso al comma 1 dall'art. 2 L.C. 20.04.2012, n.1 (G.U. 23.04.2012, n.95), con decorrenza dal 08.05.2012 ed applicazione dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.